

Cons. Stato Sez. V, 25-08-2008, n. 4074

Con diffida in data 24 gennaio 2001 le signore V. e A.F. hanno chiesto alla regione Lazio di determinare in lire 100 mila il capitale di affranco di terreni gravati da uso civico in favore dell'Università agraria di Bassano Romano.

La regione rispondeva con nota 12 febbraio 2001, n. 715 esponendo la necessità di acquisire ulteriore documentazione presso il Commissario agli usi civici.

Con ricorso notificato in data 3 e 5 luglio 2001 le signore F. hanno adito il T.a.r. del Lazio, e, nel dichiarato presupposto di essere comproprietarie di un terreno già appartenente a G.F., hanno chiesto che venisse dichiarato l'obbligo della regione di provvedere alla determinazione del canone di affrancazione di terreni già legittimati ai sensi della *l. n. 1766 del 1927*.

L'impugnata sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, controvertendosi in materia di liquidazione di usi civici attribuita alla giurisdizione del Commissario agli usi civici ovvero del giudice ordinario.

Con ricorso notificato il 5 e 6 dicembre 2005, e depositato il successivo 23 dicembre, le signore F. hanno interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. lamentando che quest'ultima avrebbe erroneamente travisato il significato del petitum della domanda proposta che non era quello di determinazione del canone di affrancazione come emergerebbe anche dalla nota della regione Lazio n. 1044 dell'8 agosto 2002.

Si costituiva la regione Lazio deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 27 maggio 2008.

L'appello è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente il collegio evidenzia che:

a) la nota della regione Lazio n. 1044 dell'8 agosto 2002 - richiamata a pagina 6 dell'atto di appello - non risulta versata nel fascicolo d'ufficio né risulta inserita nell'elenco dei documenti depositati in primo o secondo grado;

b) in prime cure la domanda - determinata sulla scorta della individuazione della causa pretendi - aveva ad oggetto nella sostanza la "... pretesa delle istanti ad ottenere la determinazione di legittimazione e di quantificazione del canone di affrancazione alle condizioni di favore già applicate...." (cfr. pagina 5 del ricorso di primo grado).

Correttamente il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto in materia sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

L'inammissibilità del ricorso di primo grado si coglie sotto un duplice aspetto.

In primo luogo emerge che l'art. 21 bis, l. T.a.r., non introducendo una norma sulla giurisdizione ma sul rito, ancorché di carattere speciale ed accelerato, presuppone la giurisdizione ordinaria di

legittimità del giudice amministrativo in occasione dell'esercizio di funzione pubblica da parte dell'amministrazione interessata; conseguentemente si esclude la proponibilità del ricorso avverso l'inerzia dell'amministrazione allorché, anche in materie nelle quali il giudice amministrativo eserciti la giurisdizione esclusiva, vengano azionate pretese aventi la consistenza del diritto soggettivo (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 2007, n. 5311; ad. plen., 9 gennaio 2002, n. 1).

Orbene nel caso di specie il ricorso di primo grado mirava alla tutela del diritto alla liquidazione degli usi civici gravanti su terreni asseritamente in proprietà privata.

Pertanto, anche a voler tenere in considerazione, per altro d'ufficio, la norma sancita dall'*art. 34, d.lgs. n. 80 del 1998* - che introduce una previsione di giurisdizione esclusiva in materia di governo del territorio - resta escluso che tale previsione abbia superato la giurisdizione del Commissario liquidatore prevista dall'*art. 29, l. n. 1766 del 1927* in ordine alla controversia avente ad oggetto la liquidazione degli usi civici, stante il suo carattere di spiccata specialità e la non inerenza delle funzioni svolte da tale ultimo organo con il governo del territorio.

In materia di usi civici, infatti, lo spazio residuo per la giurisdizione amministrativa di legittimità (e quindi per la declaratoria di illegittimità dell'inerzia nell'esercizio della corrispondente funzione pubblica ex *art. 21 bis, cit.*), è ritagliato intorno all'impugnativa di atti autoritativi emanati dalle regioni - dopo la definitiva eliminazione di funzioni amministrative in capo allo Stato e per esso al Commissario agli usi civici ed il trasferimento delle stesse ex *artt. 66 e 71 d.P.R. n. 616 del 1977* (cfr. da ultimo Corte cost. 20 febbraio 2007, n. 39) - o dagli enti locali (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 gennaio 2006, n. 1572/2003, circa la vendita all'asta di fondi appartenenti al demanio civico; 22 giugno 2005, n. 3699/2003, circa i provvedimenti in materia di determinazione del canone enfiteutico da porre a carico degli occupanti abusivi di terreni pubblici gravati da uso civico all'interno del procedimento di legittimazione previsto dagli *artt. 9 e 10 della l. n. 1766 cit.*). Condizioni queste che non ricorrono nel caso di specie.

6.3. L'originario ricorso è anche inammissibile perché proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla formazione del silenzio inadempiuto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256; ad. plen., 9 gennaio 2002, n. 1); termine successivamente venuto meno per effetto della novella recata dalla *l. n. 80 del 2005* all'*art. 2, l. n. 241 del 1990*, inapplicabile *ratione temporis*.

7. Sulla scorta delle precisate conclusioni è giocoforza respingere l'appello e confermare l'impugnata sentenza.

Le spese di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna le appellanti, in solido fra loro, a rifondere in favore della Regione Lazio le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 2.000/00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2008.